Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE (UE) 2017/1198 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 giugno 2017

sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)

(GU L 172 del 5.7.2017, pag. 32)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione (UE) 2021/432 della Banca centrale europea del 1º marzo 2021	L 86	14	12.3.2021

▼B

DECISIONE (UE) 2017/1198 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 giugno 2017

sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla BCE i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi e stabilisce le procedure relative alla comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), insieme alle seguenti definizioni:

1) per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); e

2) per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

▼M1

Articolo 3

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell'ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012 (CERS/2021/2) ([1]) (di seguito, gli «Orientamenti ABE del 2019») dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:

a) enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;

b) enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale;

c) enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l'autorità nazionale competente di riferimento raccoglie i piani di finanziamento ai sensi degli Orientamenti ABE del 2019.

([1]) EBA/GL/2019/05. Disponibili sul sito internet dell'ABE.

▼M1

2. Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell'ABE del 2019.

3. I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità alle istruzioni e ai modelli armonizzati di cui agli Orientamenti dell'ABE del 2019. I piani di finanziamento hanno come data di riferimento per la comunicazione il 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui gli enti creditizi siano autorizzati dalla legislazione nazionale a comunicare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura del rispettivo esercizio contabile, che non coincide con la chiusura dell'anno civile, si considera come data di riferimento della comunicazione la chiusura dell'ultimo esercizio contabile disponibile.

Articolo 4

Date di invio

1. Le autorità nazionali competenti di riferimento comunicano alla BCE i piani di finanziamento dei seguenti enti creditizi entro le ore 12:00 (ora dell'Europa centrale) del decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo:

a) piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, qualora questi siano inclusi nella lista degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicata dall'ABE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della decisione dell'ABE EBA/DC/2020/334 ([1]).

2. I piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi non menzionati al paragrafo 1 sono comunicati dalle autorità nazionali competenti di riferimento alla BCE entro le ore 12:00 (ora dell'Europa centrale) del venticinquesimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.

▼B

Articolo 5

Controlli sulla qualità dei dati

▼M1

1. Le autorità nazionali competenti verificano e valutano la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall'ABE. Le autorità nazionali competenti applicano anche i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

([1]) Disponibile sul sito internet dell'ABE.

▼B

2. Oltre all'osservanza delle regole di convalida e dei controlli di qualità, i dati sono comunicati in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:

a) le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se possibile, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e

b) le informazioni devono essere complete: eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.

Articolo 6

Informazioni qualitative

1. Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.

2. Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni di eventuali modifiche di rilievo.

Articolo 7

Specifiche del formato di trasmissione

▼M1

1. Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell'ABE del 2019.

▼B

2. I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso dell'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier).

Articolo 8

Date di riferimento per le prime segnalazioni

La prima data di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3 è il 31 dicembre 2017.

▼M1

Articolo 8 bis

Date di riferimento per le prime comunicazioni nel 2021

La prima data di riferimento per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 3 nel 2021 è il 31 dicembre 2020. Si applica il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 3.

▼B

Articolo 9

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 10

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.